



**COMUNE DI LOCARNO**

# **PROGETTO NUOVO REGOLAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI DELLA CITTÀ DI LOCARNO**

## **TABELLA COMPARATIVA**

**Regolamento in vigore – Proposta di modifica - Osservazioni**

Norma in vigore	Proposta di modifica	Osservazioni
<p><b>A. <u>GENERALITÀ</u></b></p>	<p><b>A. <u>GENERALITÀ</u></b></p>	
<p><b>Art. 1</b></p>	<p><b>Art. 1</b></p>	
<p><b><u>Scopo</u></b></p>	<p><b><u>Scopo</u></b></p>	<p>Formulazione dello scopo più precisa e completa secondo l'aggiornato <i>Regolamento tipo cantonale</i>. (V. Art. 1 Ti)</p>
<p>Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione, o in un ricettore naturale (lago, fiume, riale, falda).</p>	<p>Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).</p>	
<p><b>Art. 2</b></p>	<p><b>Art. 2</b></p>	
<p><b><u>Basi legali</u></b></p>	<p><b><u>Basi legali</u></b></p>	<p>Modifica con aggiunta del richiamo alle altre normative applicabili. Secondo l'aggiornato <i>Regolamento tipo cantonale</i>. (V. Art. 2 Ti)</p>
<p>Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.</p>	<p>Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque. Sono pure da considerare le norme, direttive e istruzioni settoriali (v. l'allegato con l'attuale tipologia).</p>	
<p><b>Art. 3</b></p>	<p><b>Art. 3</b></p>	
<p><b><u>Applicazione</u></b></p>	<p><b><u>Applicazione</u></b></p>	<p>Aggiunta specificazione al cpv. 2 secondo l'aggiornato <i>Regolamento tipo cantonale</i>. (V. Art. 3 Ti)</p>
<p><b>1</b> Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.</p>	<p><b>1</b> Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.</p>	
<p><b>2</b> L'applicazione del regolamento compete al Municipio.</p>	<p><b>2</b> L'applicazione del regolamento compete al Municipio, riservate eventuali deleghe ai suoi Servizi.</p>	
<p><b>Art. 4</b></p>	<p><b>Art. 4</b></p>	
<p><b><u>Canalizzazioni pubbliche e private</u></b></p>	<p><b><u>Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali</u></b></p>	<p>Migliorie nella formulazione e nella terminologia. Aggiunta del cpv. 4. Secondo l'aggiornato <i>Regolamento tipo cantonale</i> (V Art. 4 Ti)</p>
<p><b>1</b> Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti). Come pure le canalizzazioni che per motivi di interesse pubblico sono costruite su fondi privati. I rapporti tra le parti derivanti dal diritto di</p>	<p><b>1</b> Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali, conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla sua manutenzione.</p>	

## Norma in vigore

attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.

2 La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili.

3 Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al cpv. 1.

### Art. 5

#### Impianti privati

1 Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono: il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto quali: pompe, pozzi perdenti, fosse di decantazione meccanica, fosse biologiche o meccanico-biologiche, separatori in genere, ecc.

2 Non sono considerati impianti:

- i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai;
- i serbatoi per liquidi e materie diverse quali: combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.

## Proposta di modifica

2 Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengano costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla Legge di espropriazione.

3 Il Comune provvede a sue spese all'iscrizione presso l'Ufficio del registro fondiario degli oneri/diritti di passaggio di condotte per lo smaltimento.

4 Al gravato viene corrisposto un indennizzo stabilito dal Municipio.

### Art. 5

#### Impianti privati e impianti comuni

##### **1 Impianti privati**

I dispositivi d'evacuazione delle acque all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica, compresi gli allacciamenti, sono considerati impianti privati (rif. SIA 190 Capitolo 1.1 Termes généraux).

**1.1** In particolare sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.

**1.2** Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

**1.3** La posa di condotte private esclusivamente su suolo pubblico non è di regola concessa, salvo dimostrazione dell'impossibilità di attuare altre soluzioni tecnicamente sostenibili. Le spese d'iscrizione presso l'Ufficio del registro fondiario degli oneri/diritti di passaggio di condotte per lo smaltimento sono a carico del

## Osservazioni

Ripresa della formulazione e della terminologia dell'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*.  
Differenziazione tra "impianti comuni" e "impianti privati". (*V. Art. 5+6 Ti*)

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

richiedente. La responsabilità dell'infrastruttura è del beneficiario così come l'onere per l'eventuale spostamento nel caso di lavori per la posa d'infrastrutture pubbliche.

### **2 Impianti comuni**

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Restano riservati gli art. 59 e 60 LALIA.

### **Art. 6**

#### **Acque di scarico**

**1** Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare.

**2** A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:

- acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
- acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali, ecc.
- acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.
- acque miste: acque luride miscelate con acque meteoriche.

### **Art. 6 bis**

#### **Acque di scarico di tipo industriale e artigianale**

**1** Lo scarico di acque di tipo industriale e artigianale nelle canalizzazioni è ammesso soltanto se chi le genera dispone di un'autorizzazione cantonale (art. 7 OPAC). Il grado di inquinamento di queste acque deve essere caratterizzato in termini di Abitanti Equivalenti industriali (AEi), calcolati sulla base della Raccomandazione VSA "Gebürensysteem und Kostenverteilung bei

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli. Secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 7 Ti)

Nuovo articolo Nel regolamento in vigore non erano citate le "acque di scarico di tipo industriale e artigianale".

### **Art. 6**

#### **Acque di rifiuto**

**1** Sono considerate acque di rifiuto tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate. Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane, le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate o non inquinate.

**2** A seconda della loro natura e origine, le acque di rifiuto sono definite come segue:

- a) acque luride: quelle provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato e simili,
- b) acque bianche: le acque meteoriche, di raffreddamento, di climatizzazione, dei drenaggi, gli scarichi delle fontane, ecc.

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

Abwasseranlagen; Anhang C, Berechnung der Abwassergebühren für Industrie und Gewerbe, 2018).

**2** Per la determinazione del numero di AEi, gli utenti con carichi superiori a 300 AEi devono disporre di un misuratore di portata e di un campionatore che assicuri prelievi di campioni proporzionali alla portata. Le caratteristiche tecniche del misuratore, la loro ubicazione e il sistema di gestione sono definiti dal Consorzio di depurazione delle acque (CDV) d'intesa con la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). L'utente, in accordo con CDV e SPAAS, può rinunciare alla posa del campionatore se il carico in AEi può essere validato sulla base di altri dati.

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 8 Ti)  
Differenziazione tra costruzioni esistenti e nuove.

### Art. 7

#### **Obbligo di immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni**

**1** Le acque di rifiuto provenienti dalle costruzioni, impianti, nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, se conformi all'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.  
Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

**2** Le acque provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazioni di metalli, ecc, devono essere trattate all'origine prima della loro immissione.

**3** L'obbligo d'immissione esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.

**4** L'obbligo dell'immissione esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

### Art. 7

#### **Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica**

**1** Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

**2** Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione pubblica, conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine.

**3** L'obbligo di allacciamento esiste anche quando l'evacuazione possa avvenire solamente tramite un impianto di sollevamento.

**4** L'obbligo di allacciamento nasce al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

**5** L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS e delle zone di risanamento è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS e dalle zone di risanamento, decide l'Autorità cantonale competente.

**6** Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente nei sedimi privati.

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

**6.1** Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimenti adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque. Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.

**6.2** Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro 1 anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

Modifica della formulazione, della terminologia, aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 9 Ti)

### Art. 8

#### Divieto d'immissione

E' vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:

- gas e vapori;
- sostanze velenose o incendiarie, esplosive o radioattive;
- scoli di latrine senza scarico d'acqua, di stalle e di letamai;
- sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni, come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi;
- materie viscosse come asfalto, catrame, ecc.;
- olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume;
- quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40° c;
- soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiore al 1/2 ‰);
- ecc..

### Art. 8

#### Divieto d'immissione

**1** Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dall'autorità competente.

Le stesse devono essere trattenute alla fonte onde evitare disfunzioni negli impianti di depurazione delle acque.

**2** In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze:

- gas e vapori;
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e/o radioattive;
- sostanze maleodoranti;
- colatici provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
- sostanze che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti di sollevamento pubblici come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettiere per gatti, pannolini, materie plastiche, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ecc;
- depositi d'impianti di separazione, d'impianti di pretrattamento, di piccoli depuratori, ecc;
- sostanze dense e fangose, come bitumi, calcare, fanghi cementizi, ecc;

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene, ecc;
- acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
- acidi e basi in concentrazioni dannose.

**3** L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque di scarico è proibito, dato che gli stessi non rispettano le disposizioni legali che vietano lo smaltimento dei rifiuti attraverso le canalizzazioni. Anche i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

**4** È vietata l'immissione di acque residuali inquinate (in particolare acque di lavaggio di vetrine, facciate ed automobili) direttamente nei pozzetti di raccolta (tipo caditoie o griglie stradali) ubicati su suolo pubblico. Lo stesso vale nelle griglie ubicate su proprietà private allacciate ad un sistema separato.

Nessuna modifica; non previsto dal Regolamento tipo cantonale. Beninteso la regolamentazione vincolante resta la LALIA.

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli seguendo anche l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale (V. Art. 10 Ti)*

### **Art. 9**

#### **Fondi non edificati**

Le acque bianche provenienti da fondi non edificati, il cui stato naturale è stato modificato, non possono defluire sull'area pubblica.

Le stesse, esistono le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale.

### **Art. 9**

#### **Fondi non edificati**

Le acque bianche e quelle meteoriche provenienti da fondi non edificati, il cui stato naturale è stato modificato, non possono defluire sull'area pubblica.

Le stesse, esistendo le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale.

### **Art. 10**

#### **Allacciamento alla pubblica canalizzazione**

**1** L'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta di allacciamento a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore comunale.

**2** Il Comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o

### **Art. 10**

#### **Allacciamento alla pubblica canalizzazione**

**1** L'immissione delle acque residuali nella canalizzazione pubblica o nel ricettore naturale avviene tramite una o due condotta/e d'allacciamento, a dipendenza del sistema di smaltimento, a partire dal/i pozzetto/i privato/i, ubicato/i nelle adiacenze del confine con il suolo pubblico, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico, rispettivamente al punto di immissione nel ricettore.

## **Norma in vigore**

autorizzate.

Le spese sono a carico del proprietario del fondo.

## **Proposta di modifica**

**2** In zone di smaltimento a sistema misto si deve prevedere un solo allacciamento per ogni particella, due in zone a sistema separato.

**3** L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente o a una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate.

Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte.

**4** Per i fondi non edificati il Comune, in occasione di lavori pubblici per la posa d'infrastrutture, può predisporre l'/gli allacciamento/i nella posizione tecnicamente migliore, a cui il proprietario del fondo è tenuto a far capo al momento dell'edificazione. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'accesso prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

**5** Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario, anche quando il fondo non è ancora edificato.

**6** Nel caso d'interventi su suolo pubblico, le condotte d'allacciamento esistenti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento devono essere adeguate a spese del proprietario, al massimo fino al confine di proprietà tra Comune e privato o fino a primo pozzetto d'ispezione privato se questo si trova su sedime pubblico, ed eseguite di principio nell'ambito del cantiere e dall'impresa in loco. Il proprietario viene preventivamente avvisato ed orientato sull'entità della spesa, che gli viene direttamente fatturata dall'impresa. Il Comune garantisce l'esecuzione a regola d'arte e la correttezza del costo.

Le condotte private in buono stato e conformi alle prescrizioni del presente regolamento manomesse durante i lavori, verranno ripristinate dal Comune.

**7** L'esecuzione del/degli allacciamenti al collettore pubblico o al ricettore naturale è soggetto ad una tassa di cui all'art. 46 del presente Regolamento.

## **Osservazioni**

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

### **B. PROCEDURA**

#### **Art. 11**

##### **Obbligo della licenza**

**1** La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente agli articoli 11 e segg. della LE e all'art. 6 del RALE.

**2** La licenza di costruzione è pure richiesta qualora per cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di rifiuto.

**3** Le domande di allacciamento entro il perimetro delle canalizzazioni sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (vedi art. 6 RALE).

**4** Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l'interessato chiederà per tempo al Comune il permesso per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica

#### **Art. 12**

##### **Requisiti dei piani**

La domanda di costruzione deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto ed essere corredata dai seguenti

### **B. PROCEDURA**

#### **Art. 11**

##### **Domanda**

**1** Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE).

**2** La licenza di costruzione è pure richiesta qualora per cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di rifiuto.

**3** In fase di valutazione sull'idoneità all'infiltrazione il Comune si riserva la facoltà di richiedere una perizia idrogeologica.

**4** L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 1, previo preavviso del Consorzio.

**5** Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al cpv. 1.

**6** Nel caso in cui, per allacciare una proprietà, è necessario il passaggio su sedime/i di terzi, la domanda di costruzione deve comprendere copia dell'accordo preventivo o della convenzione tra le parti interessate.

**7** Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.

#### **Art. 12**

##### **Requisiti dei piani**

**1** Il progetto, in 3 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredata dai seguenti piani (rif. Dir-TI), oltre a quanto previsto dall'art. 13 RALE:

Migliore regolamentazione secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*.  
(V. Art. 11 Ti)

Migliore regolamentazione secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*.  
(V. Art. 11 cpv.2 Ti)

## Norma in vigore

piani, oltre a quanto previsto dall'art. 13 RALE:

- a) l'estratto della mappa rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione d'allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove e esistenti;
- b) pianta delle canalizzazioni in scala 1 : 100 con l'indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato nonché i punti di raccolta, del genere e numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, pluviali, lavatoio, ecc.);
- c) profilo longitudinale pure in scale 1 : 100 delle condotte e altre installazioni, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico;
- d) dettaglio degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc. e del profilo normale di posa.

### Art. 13

#### **Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica**

1 Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e

## Proposta di modifica

- a. piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'ev. ricettore naturale;
- b. pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti d'infiltrazione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.). Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che dovranno essere eliminati;
- c. piano di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
  - superfici di circolazione con autoveicoli
  - superfici destinate al posteggio
  - piazzuole di lavaggio
  - viali
  - superfici coperte
  - aree verdi;
- d. profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti);
- e. particolari costruttivi 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di infiltrazione, ecc.);
- f. relazione tecnica;
- g. ev. perizia idrogeologica ed ev. altre perizie.

2 Gli atti devono pure comprendere tutte le altre infrastrutture presenti posizionate e dimensionate conformi alla realtà secondo i dettagli forniti dai rispettivi enti (SES, SWISSCOM, UPC, ecc.).

### Art. 13

#### **Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica**

1 Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due

## Osservazioni

Nessuna modifica, regolamentazione specifica poiché oltre al presente regolamento non è prevista l'adozione di un'ulteriore specifica ordinanza d'esecuzione.

## Norma in vigore

fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della domanda di allacciamento con la procedura di notifica.

**2** L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

**3** In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.

**4** Il Comune provvederà ai sensi dell'art. 11 cifra 3 e 4 all'esecuzione dell'allacciamento entro un mese dalla data d'inoltro della richiesta.

### **Art. 14**

#### **Permessi per immissioni provvisorie**

**1** L'immissione provvisoria di acque di rifiuto provenienti da cantieri di costruzione, prosciugamento di falda freatica, drenaggi, ecc. nella pubblica canalizzazione, può essere autorizzata dal Comune se sono rispettate le prescrizioni dell'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e se i quantitativi d'acqua possono essere assorbiti dalle canalizzazioni.

**2** La domanda d'immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

**3** L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita dal Comune in proporzione dell'intensità dell'uso delle canalizzazioni.

## Proposta di modifica

mesi per provvedere alla presentazione della domanda di allacciamento con la procedura di notifica.

**2** L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

**3** In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.

**4** Il Comune provvederà ai sensi dell'art. 11 cifra 3 e 4 all'esecuzione dell'allacciamento entro un mese dalla data d'inoltro della richiesta.

### **Art. 14**

#### **Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri**

**1** Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.

**1.1** Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.

**1.2** L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.

**1.3** La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

**1.4** L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso e di una tassa d'allacciamento.

## Osservazioni

(L'aggiornato *Regolamento tipo cantonale* citava il rinvio ad ordinanza municipale art. 12 Ti)

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 13 Ti)

**Norma in vigore****Proposta di modifica****Osservazioni**

**1.5** Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.

Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.

Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

**1.6** In assenza di un bacino di decantazione di sufficiente grandezza, lo scarico d'acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di calcestruzzo fresco, dalle betoniere ecc., è vietato. Secondo i casi, deve essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione.

**1.7** La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante e alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.

**1.8** In casi particolari, il Municipio può richiedere la stesura di un rapporto a futura memoria del collettore pubblico interessato, comprendente se del caso l'impiego di telecamere. Ad opera terminata viene allestito un verbale, in cui vengono definite eventuali responsabilità. Tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo.

**1.9** La necessità di smaltimento di acque di falda durante lo svolgimento di un cantiere deve essere notificata in sede di presentazione del progetto; nella relazione tecnica si devono citare i presumibili quantitativi, le modalità di smaltimento previste (trattamenti, posizione dello scarico, ecc.) e la durata della fase di pompaggio. Nei piani di progetto, in particolare nelle sezioni verticali, deve essere indicato il livello della falda.

**2** Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

### Art. 15

#### **Immissione in un ricettore naturale**

1 Può essere concessa l'immissione d'acque bianche in un ricettore naturale (fiume, lago, riale, falda), se sono rispettate le condizioni previste dall'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, riservata l'autorizzazione dell'autorità cantonale.

2 La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'art. 11, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.

### Art. 16

#### **Acque di drenaggio**

Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale.

### Art. 17

#### **Diniego della licenza**

1 La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:

- a) grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico;
- b) acque di rifiuto non conformi all'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.

2 Il diniego di licenza di costruzione, motivato è

impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).

### Art. 15

#### **Immissione in un ricettore naturale**

1 Può essere concessa l'immissione d'acque chiare e meteoriche in un ricettore naturale (fiume, lago, riale, falda), se sono rispettate le condizioni previste dall'Ordinanza sulla protezione delle acque, riservata l'autorizzazione dell'autorità cantonale.

2 La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'art. 11, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.

### Art. 16

#### **Acque di drenaggio**

Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale. La priorità assoluta per le acque di drenaggio è l'infiltrazione. L'immissione può essere autorizzata se le condizioni specifiche del terreno non consentono l'infiltrazione (comprovata da una perizia idrogeologica) o causerebbero problemi a terzi.

### Art. 17

#### **Diniego della licenza**

1 La licenza di costruzione può essere negata per motivi tecnici, incompatibilità con i concetti espressi dal PGS, non conformità dei quantitativi o della qualità delle acque.

2 Il diniego di licenza di costruzione, motivato è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Nessuna modifica, ritenuto in particolare che trattasi di richiamo alla legislazione federale e cantonale applicabile.

Nessuna modifica ritenuto in particolare che trattasi di richiamo alla legislazione federale e cantonale applicabile.

Migliore e più completa formulazione

## Norma in vigore

comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

### **Art. 18**

#### **Mulinelli sminuzzatori**

Conformemente all'art. 9 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato e all'art. 9 del presente regolamento, è vietata l'istallazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti di cucina).

### **Art. 19**

#### **Controllo e collaudo degli impianti**

**1** Prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario darà avviso all'UT di procedere alla visita di controllo ed all'eventuale prova di tenuta.

Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.

**2** Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento di cui all'art. 11 il proprietario deve chiedere all'UT il collaudo degli impianti.

**3** Per le stazioni di sollevamento, istallazioni meccanico-biologiche, ecc., il proprietario dovrà consegnare all'UT attestato che le istallazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.

**4** Il collaudo è pure richiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.

**5** Nelle zone di captazione d'acqua potabile (zone S) è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti che dovrà soddisfare i requisiti delle Norme SIA 190.

Altrove la prova di tenuta è facoltativa a giudizio del Municipio.

## Proposta di modifica

### **Art. 18**

#### **Mulinelli sminuzzatori**

Conformemente all'art. 9 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato e all'art. 8 del presente regolamento, è vietata l'istallazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti di cucina).

### **Art. 19**

#### **Controllo e collaudo delle canalizzazioni e degli impianti**

**1** Prima del rinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.

**2** Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento di cui all'art. 11 il proprietario deve chiedere ai Servizi del Territorio il collaudo degli impianti.

**3** Per le stazioni di sollevamento, istallazioni meccanico-biologiche, ecc., il proprietario dovrà consegnare ai Servizi del Territorio un attestato che le istallazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.

**4** Il collaudo è pure richiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.

**5** Nelle zone di captazione d'acqua potabile (zone S) è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti che dovrà soddisfare i requisiti delle Norme SIA 190. Altrove la prova di tenuta è facoltativa a giudizio del Municipio.

**6** Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo.

## Osservazioni

Nessuna modifica

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli, in conformità all'aggiornato *Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 14 Ti)*

## Norma in vigore

**6** Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo.

**7** Con il collaudo dell'impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad una eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.

**8** Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.

### **Art. 20**

#### **Catasto degli impianti**

Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare all'UT il rilievo delle opere eseguite.

Lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

## Proposta di modifica

Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.

**7** Con il collaudo dell'impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad una eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.

**8** Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.

**9** Al momento della richiesta di collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione (2 copie in formato cartaceo e in formato CAD). In caso di mancata consegna dei piani di rilievo il Municipio è autorizzato a far allestire la documentazione da terzi, addebitando le relative spese di esecuzione e quelle amministrative al proprietario inadempiente.

**10** In caso d'inosservanza delle disposizioni procedurali od esecutive imputabili al progettista, alla DL o all'impresa relative all'impianto privato, il Municipio può ordinarne l'esame per mezzo d'apposita telecamera. I costi derivanti dal citato esame, nonché eventuali costi procedurali, sono a carico del proprietario.

**11** Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

### **Art. 20**

#### **Catasto delle canalizzazioni e degli impianti**

**1** L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).

## Osservazioni

Nuova regolamentazione secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*.  
(V. Art. 15 Ti)

**2** Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti l'allestimento del catasto.

### **3** Allestimento catasto

3.1. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo. Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".

3.2. Per le costruzioni esistenti:  
Allestimento catasto parziale, rilevamento diretto dei dati da parte del Comune:  
- Il rilevamento dei dati e la messa a disposizione della documentazione necessaria incombe al proprietario.

Il Municipio provvederà a verificare la documentazione ed a richiedere, se del caso, le necessarie completazioni e/o modifiche.  
- Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".

**4** Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione di acqua potabile o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art.11 del presente regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale / commerciale / industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.

### **5** Costi

1. I costi per l'elaborazione della documentazione sono a carico del privato.
2. I costi per la verifica sono assunti dal Comune. Nel caso si rendessero necessarie ulteriori verifiche, i relativi costi potranno essere addebitati al proprietario.

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

### Art.21

#### Multe, azione penale, azione civile

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una multa fino a un massimo di fr. 10'000.-- riservata l'azione penale e civile. La procedura contravvenzionale è disciplinata dagli articoli 145 e ss LOC.

## C. PRESCRIZIONI TECNICHE

### Art. 22

#### Evacuazione

- Le acque luride e le acque bianche (meteoriche, di raffreddamento, fontane, drenaggio, ecc.) devono essere evacuate separatamente;  
- esse possono essere riunite in un solo pozzetto, fuori del fabbricato e prima dell'immissione nella fognatura comunale a sistema misto;  
- se la fognatura è a sistema separato le acque luride e bianche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori.

## C. PRESCRIZIONI TECNICHE

### Art. 21

#### Smaltimento delle acque di scarico

**1** Le acque di scarico provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite infiltrazione. È vietato lasciare defluire le acque di scarico su suolo pubblico.

**2** Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone con canalizzazioni a sistema misto le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore.

**3** Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica.

**4** Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, devono essere adottate misure di ritenzione e/o di infiltrazione nelle acque meteoriche e chiare, da realizzare per mezzo di impianti appropriati. Il PGS dà indicazioni su dove queste tecniche, in base a specifici studi, devono di principio essere adottate.

**5** Modalità di smaltimento

**5.1** Acque luride o di rifiuto

- Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella

Art. 21 in vigore abrogato. La regolamentazione circa le contravvenzioni è stata inserita, con la migliore formulazione del *Regolamento tipo cantonale*, nel più logico sistematico capitolo F “Norme transitorie e finali” quale art. 50

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli. Secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 16 Ti)

**Norma in vigore****Proposta di modifica****Osservazioni**

canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS;  
- Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per acque luride o miste.

**5.2 Acque meteoriche**

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS.

Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) sono richiamate le Istruzioni cantonali per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi e la pertinente direttiva VSA.

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.

È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate.

È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento.

- Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

**5.3 Acque chiare**

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.

È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate.

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.

- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.

- Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste.

- Le acque chiare captate a lago, provenienti dalla rete di distribuzione di acqua industriale, sono da restituire dopo l'uso nelle canalizzazioni per acque meteoriche pubbliche. L'eventuale restituzione nel ricettore naturale necessita dell'autorizzazione cantonale.

- Le acque provenienti dalla falda usate come vettore energetico, prelevate previa concessione cantonale, devono di principio esservi reimmesse con le modalità prescritte. È vietata la loro reimmissione, dopo l'uso, nelle canalizzazioni pubbliche.

### 5.4 Acque di falda

Di principio, le acque di falda provenienti dai cantieri devono essere smaltite nella rete per acque meteoriche. Solo in casi eccezionali è ammessa l'immissione nella rete per acque miste, riservate eventuali restrizioni o condizioni tecniche e preavviso favorevole del Consorzio competente.

### Art. 23

#### Tracciato

1 Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto.

2 Condotte d'acqua potabile, dovranno avere una distanza minima di cm 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore.

3 Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati.

### Art. 22

#### Tracciato

1 Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto.

2 Condotte d'acqua potabile, dovranno avere una distanza minima di cm 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore.

3 Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati.

4 Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pezzi speciali di raccordo.

Nessuna modifica

## Norma in vigore

4 Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pezzi speciali di raccordo.

### Art. 24

#### Pendenze e diametri

1 Le tratte di canalizzazione devono essere rettilinee con pendenza uniforme.

2 La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili per portate minime ed erosioni per portate massime.

3 Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente:

- per acque luride 2%
- per acque bianche 1%

4 Il diametro minimo delle canalizzazioni è:

- per acque luride 150 mm
- per acque bianche 100 mm.

### Art. 25

#### Materiali

1 Per l'esecuzione delle canalizzazioni d'evacuazione delle acque luride, sono da impiegare condotte impermeabili quali tubi di cemento, PVC, cemento-amianto, gres, ghisa, ecc. con giunti a tenuta stagna (a bicchiere, manicotti, saldature, ecc.).

## Proposta di modifica

### Art. 23

#### Pendenze e diametri

1 Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 2% - 5%.

Tipo di condotte	Pendenze in %		
	minimo	ideale	massimo
Condotte per acque luride fino a DN 200	2	3	5
Condotte per acque luride oltre a DN 200	1.5	3	5
Condotte per acque meteoriche	1	3	5

È indispensabile una progettazione ed un'esecuzione accurata con le pendenze minime. In questi casi è inoltre importante prevedere sufficienti possibilità d'ispezione e di pulizia.

2 Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e/o spese sproporzionate.

3 Il diametro nominale minimo delle canalizzazioni è il seguente:

- collettori di fondo: DN 100 mm (ma al minimo il diametro della colonna di scarico allacciata)
- condotte d'allacciamento alle canalizzazioni:  
DN 150 mm (per abitazioni monofam.)  
DN 200 mm (per abitazioni plurifam.); fino a 10 app.  
DN 250 mm (per abitazioni plurifam.); da 11 app.

### Art. 24

#### Materiali

1 Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.

2 La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di

## Osservazioni

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 19 Ti)

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 17 Ti)

## Norma in vigore

**2** Per l'evacuazione delle acque bianche, dette prescrizioni sono da osservare solo nel caso di posa delle condotte in zona di protezione ed in presenza di falda.

### **Art. 26**

#### **Posa**

**1** Le canalizzazioni sono accuratamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

**2** Le canalizzazioni dovranno essere posate al di sotto del limite del gelo.  
Generalmente le canalizzazioni sono da posare ad una profondità di almeno 60 cm.

## Proposta di modifica

sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).

**3** Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro, calcestruzzo speciale, grès e ghisa. Di principio è proibito l'utilizzo di tubi in PVC.

In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura.

Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

### **Art. 25**

#### **Posa**

**1** Da rispettare, in tutti i lavori di costruzione, le prescrizioni della SUVA come pure quelle delle autorità competenti.

**2** Da rispettare, nei lavori di posa delle tubazioni, le prescrizioni del fabbricante e delle autorità competenti.

**3** Tubazioni e pezzi speciali difettati o non appropriati (crepe, manicotti difettati, ecc.) devono essere scartati.

**4** A protezione durante la costruzione, a titolo di prevenzione per futuri lavori di scavo, a garanzia nei lavaggi ad alta pressione, tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici, vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della Norma SIA 190 (calcestruzzo B 25/15, CEM I 42,5, 225 kg/m<sup>3</sup>).

**5** Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo, generalmente con una copertura di almeno 50cm.

**6** La sommità della condotta delle acque luride o miste di regola dovrebbe trovarsi ad una quota inferiore del fondo della condotta dell'acqua potabile.

## Osservazioni

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 20 Ti)*

Norma in vigore	Proposta di modifica	Osservazioni
<p><b>Art. 27</b> <b><u>Riempimento dei fossi</u></b></p> <p>1 Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di avvolgimento.</p> <p>2 Lungo le strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale.</p>	<p><b>Art. 26</b> <b><u>Riempimento dei fossi</u></b></p> <p>1 Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di avvolgimento.</p> <p>2 Lungo le strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale. Lungo il tratto su suolo pubblico vige l'obbligo di utilizzare materiale alluvionale non gelivo.</p>	Nessuna modifica
<p><b>Art. 28</b> <b><u>Condotta d'allacciamento</u></b></p> <p>1 La condotta d'allacciamento deve formare di regola un angolo acuto rispetto alla direzione di deflusso del collettore pubblico. Il convogliamento delle acque deve avvenire per gravità.</p> <p>2 L'innesto è da eseguire con pezzi speciali e sopra l'asse della canalizzazione pubblica. E' richiesto un pozzo d'ispezione nei seguenti casi: - quanto la tubazione è situata in falda; - in presenza di pendenze sfavorevoli, di collettori pubblici con piccoli diametri, di rilevanti portate di acqua; - in zona di protezione.</p> <p>3 La condotta di allacciamento deve essere completamente avvolta con calcestruzzo CP 200.</p>	<p><b>Art. 27</b> <b><u>Condotta d'allacciamento</u></b></p> <p>1 Allacciamento alla canalizzazione pubblica senza pozzetto d'accesso. Le condotte d'allacciamento devono essere eseguite con particolare cura. Le stesse, nel loro complesso, e per i relativi punti di allacciamento alle canalizzazioni, devono soddisfare le esigenze in materia di tenuta stagna. Sono da rispettare le direttive di posa emanate dalle autorità competenti in materia e dei fabbricanti delle tubazioni. L'allacciamento è da effettuare con i rispettivi pezzi speciali. Le aperture per il raccordo delle condotte di allacciamento alla canalizzazione in calcestruzzo o in grès, devono essere eseguite mediante carotaggi (e non con punta e mazzotto). Le aperture nei tubi in materiale plastico devono essere eseguite, per quanto possibile, con seghetto alternativo. Di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti con un'angolazione a 45° nella direzione del flusso, specie se il rapporto dei diametri tra canalizzazione e condotta di allacciamento è inferiore a 2:1. Le condotte di allacciamento devono essere raccordate nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°, rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze di deflusso fossero sufficienti. Gli allacciamenti devono essere eseguiti nella mezzeria superiore delle canalizzazioni e, in ogni caso, sopra il livello del deflusso per tempo secco.</p> <p>2 Allacciamento alla canalizzazione pubblica con pozzetto</p>	<p>Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli. Secondo l'aggiornato <i>Regolamento tipo cantonale</i>. (V. Art. 18 Ti)</p>

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

### **Art. 29** **Pozzetti**

A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:

- a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione;
- b) pozzetto d'ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte;
- c) pozzetto di deposito o caditoia: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
- d) pozzetto di rottura: diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
- e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d'allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico. La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esista un impianto di sollevamento.

### **Art. 30** **Pozzetti: esecuzione**

- 1** A seconda della profondità per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri:
- fino a 60 cm Ý cm 60 minimo
  - fino a 150 cm Ý cm 80 minimo
  - oltre 150 cm Ý cm 100 minimo.

**2** Per profondità superiori a cm 120 i pozzetti devono

d'accesso.

Gli allacciamenti alle canalizzazioni devono essere eseguiti con pozzetti d'accesso se non sono disponibili i pezzi speciali necessari, rispettivamente se non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte, oppure se gli allacciamenti devono essere eseguiti in zone o in settori di protezione delle acque sotterranee.

Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

### **Art. 28** **Pozzetti**

A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:

- a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione;
- b) pozzetto d'ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte;
- c) pozzetto raccoglitore fanghi: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
- d) pozzetto di rottura: diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
- e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata. La condotta d'allacciamento privata parte dal collettore pubblico, passando per il primo pozzetto d'ispezione. La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esista un impianto di sollevamento.

### **Art. 29** **Pozzetti d'accesso**

- 1** Pozzetti d'accesso sono da predisporre nei seguenti casi:
- sulla condotta d'allacciamento del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
  - nei raccordi di condotte importanti;
  - dopo più cambiamenti di direzione orizzontali per un complessivo di 180°, in corrispondenza di cambiamenti di pendenza/diametro.

Nessuna modifica

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale (V. Art. 21 Ti)*

## Norma in vigore

essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione, per l'accesso.

3 Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscio per evitare deposito.

4 I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti.

Di regola la quota di posa è superiore a quella del campo stradale sede del collettore pubblico.

5 I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di cm 60.

### **Art. 31**

#### **Pompe**

Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

### **Art. 32**

#### **Rigurgito**

1 Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto del livello stradale possono rigurgitare.

2 Il Municipio comunicherà al proprietario eventuali situazioni di rigurgito per gli aspetti e problemi particolari della canalizzazione comunale.

## Proposta di modifica

2 A secondo della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri interni minimi:

Profondità pozzetto d'accesso	1 entrata	2 entrate	3 entrate
fino a 0.6m	Ø 0.8m		
da 0.6 fino a 1.5m	Ø 0.8m	Ø 0.8m	Ø 1.0m Ø 0.9m/1.1m
oltre 1.5m	Ø 1.0m Ø 0.9m/1.1m		

3 I pozzetti d'accesso di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.

4 Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma concava.

5 I pozzetti d'accesso dovranno essere muniti di coperchi ermetici per impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti, e con resistenza al carico adeguata alla situazione.

### **Art. 30**

#### **Pompe**

Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

### **Art. 31**

#### **Rigurgito**

1 Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto del livello stradale possono rigurgitare.

2 Il Municipio comunicherà al proprietario eventuali situazioni di rigurgito per gli aspetti e problemi particolari della canalizzazione comunale.

## Osservazioni

Nessuna modifica secondo l'aggiornato  
*Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 22 Ti)*

Nessuna modifica

## Norma in vigore

**3** Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito dovuto alle situazioni che possono crearsi con la quota del lago.

E' compito dei proprietari mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare tali rigurgiti.

### **Art. 33**

#### **Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile**

**1** Nella zona S I di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni.

**2** Nella zona S II di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, previa autorizzazione dell'autorità cantonale che fisserà le modalità di posa.

**3** Nella zona S III di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni, rispettate le prescrizioni delle norme SIA no. 190.

La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria.

### **Art. 34**

#### **Impianti speciali**

Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali: fosse di dispersione, installazioni di

## Proposta di modifica

**3** Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito dovuto alle situazioni, comprese quelle che possono crearsi con la quota del lago.

E' compito dei proprietari mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare tali rigurgiti.

### **Art. 32**

#### **Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile**

**1** Nella zona S I di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni. Sono unicamente autorizzate le costruzioni e gli impianti che fanno parte della captazione di acqua potabile.

**2** Nella zona S II di protezione l'autorità competente può concedere deroghe nei casi in cui è inevitabile un attraversamento. In questi casi le canalizzazioni pubbliche e quelle di raccordo (allacciamenti) sono da eseguire con accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che siano in grado di trattenere le acque inquinate (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

Le nuove canalizzazioni non possono essere posate sotto la soletta di base (platea, fondazioni, e simili), ma devono essere interamente visibili. Dove questo non è possibile, le canalizzazioni devono essere eseguite con tubi saldati a specchio.

**3** Nella zona S III di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni, rispettate le prescrizioni delle norme SIA 190. La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria. All'interno degli edifici le condotte per lo smaltimento delle acque devono essere visibili (ad. es. sotto la soletta del piano interrato), e collegate in modo semplice e duraturo alla canalizzazione pubblica mediante un pozzetto di controllo. Gli impianti di smaltimento delle acque devono essere realizzati in modo da permettere ulteriori controlli e soddisfare la norma SIA 190.

### **Art. 33**

#### **Impianti speciali**

##### **1 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento**

## Osservazioni

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli.

## Norma in vigore

depurazione, impianti di pretrattamento delle acque, ecc., sono fissate dalle autorità cantonali.

## Proposta di modifica

**1.1** La costruzione di impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dall'autorità cantonale.

**1.2** Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.

**1.3** Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.).

**1.4** Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'OPAc e alle prescrizioni dell'autorità competente.

La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità
- oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità
- veleni
- acidi o basi
- alte temperature
- punta di carico
- germi patogeni in quantità pericolose
- sostanze radioattive

**1.5** Il raccoglitore fanghi posto prima di un impianto d'infiltrazione o di un pozzo perdente deve essere munito di sifone per evitare il passaggio d'elementi solidi

## 2 Impianti di infiltrazione e ritenzione

**2.1** Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, chiare, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.

## Osservazioni

Secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 24 e 25 Ti)

**2.2** Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fa stato la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche".

Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno.

Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del suolo e la sua idoneità all'infiltrazione.

Uno studio particolareggiato con prova d'infiltrazione effettuata in loco fornisce basi più sicure per quanto attiene alla definizione delle capacità d'infiltrazione di un terreno e i parametri per il dimensionamento dell'impianto. Lo stesso deve essere eseguito ogni qual volta sussistano dubbi riguardo alla capacità d'infiltrazione ad al corretto funzionamento dell'impianto relativo.

### **2.3** Impianti di ritenzione

1. Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o possono essere costruiti appositi bacini.
2. Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
  - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale;
  - eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche);
  - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.

### **2.4** Impianti di infiltrazione

- 1 l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto;
2. Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa.
3. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
  - quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati;
  - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

terreno;  
- contrassegnare in modo adeguato i coperchi.  
4. Gli impianti di infiltrazione ed in particolare i pozzi perdenti devono essere ispezionabili.  
Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fanno stato le Istruzioni cantonali per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi.

### D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

#### Art. 35

##### Obbligo di manutenzione

1 La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.

2 L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.

3 La manutenzione delle condotte d'allacciamento di cui all'art. 10 compete al Comune.  
In caso di uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato.

#### Art. 36

##### Prove di tenuta

1 La tenuta delle tubazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.

### D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

#### Art. 34

##### Obbligo di manutenzione

1 Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico, sino al punto di immissione nella canalizzazione comunale. Deve perciò, in caso non fosse in grado egli stesso di eseguire i lavori, affidare l'incarico ad una ditta specializzata.

2 Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavaggio, disinfezione e per la disinfestazione.

3 Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione

4 Quando il Municipio constata delle situazioni che possono mettere in pericolo la qualità delle acque, può obbligare i proprietari ad eseguire tutte le opere necessarie per rendere il sistema di smaltimento privato, compreso l'allacciamento, conforme alle direttive.

#### Art. 35

##### Prove di tenuta

1 La tenuta delle tubazioni posate nella zona S II va eseguita almeno ogni 5 anni, conformemente all'apposita direttiva VSA a

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli. Secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 27 Ti)*

Nessuna modifica

## Norma in vigore

2 In seguito il controllo dovrà essere eseguiti ogni 3 anni.

3 Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.

### Art. 37

#### Canalizzazioni

1 Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.

2 Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.

## Proposta di modifica

complemento della norma SIA 190.  
Esami visivi vanno eseguiti almeno una volta all'anno.

2 La tenuta delle tubazioni posate nella zona S III e di qualsiasi loro elemento, deve essere verificata prima della messa in servizio. Le canalizzazioni devono essere oggetto di controlli visivi regolari del loro stato, comunque almeno ogni 5 anni. La tenuta stagna delle condotte non visibili deve essere verificata ogni 5 anni secondo la norma SIA 190. Un controllo visivo mediante video, eseguito da una ditta specializzata, è sufficiente per le canalizzazioni senza collegamenti o saldate a specchio.

3 Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.

### Art. 36

#### Canalizzazioni

1 Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.

2 Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.

3 Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'accesso o da un'apertura d'ispezione. Le pareti dei pozzetti d'accesso vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

4 Nel caso in cui l'allacciamento non risultasse in prescrizione, in particolare per quanto attiene al rispetto della protezione delle acque, il Municipio può ordinarne la sostituzione. Il risanamento senza scavo sotto il suolo pubblico non è autorizzato, fatta eccezione nei casi dove un intervento con scavo sia inattuabile dal profilo tecnico.

## Osservazioni

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli con aggiunte secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale (V. Art. 28 Ti)*

## Norma in vigore

### Art. 38

#### **Separatori olii e grassi**

I separatori di benzina ed olii minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto.

A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

### Art. 39

#### **Fosse di decantazione - fosse biologiche**

Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate del loro fango almeno una volta all'anno. 1/5 di fango deve rimanere e la fossa va riempita di acqua prima della messa in funzione.

### Art. 40

#### **Impianti meccanico-biologici**

1 L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice.

2 La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti, rumori molesti o per la presenza di insetti.

## Proposta di modifica

### Art. 37

#### **Impianti di pretrattamento**

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni, devono essere puliti periodicamente con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte specializzate.

Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.

A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

### Art. 38

#### **Fosse di chiarificazione e biologiche**

1 Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.

È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.

2 I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione comunale o consortile.

3 Il Municipio deve essere informato tramite notifica e documentazione dell'avvenuta manutenzione.

### Art. 39

#### **Impianti di depurazione meccanico-biologici**

1 Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

2 La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti, rumori molesti o per la presenza di insetti.

## Osservazioni

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 31 Ti)

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 29 Ti)

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale*. (V. Art. 30 Ti)

## Norma in vigore

### Art. 41

#### Pozzi perdenti

La manutenzione dei pozzi perdenti deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramenti di liquidi o per la presenza d'insetti.

## Proposta di modifica

### Art. 40

#### Pozzi perdenti – Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio – Impianti di infiltrazione

##### **1 Pozzi perdenti**

La manutenzione dei pozzi perdenti deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramenti di liquidi o per la presenza d'insetti.

I pozzi perdenti possono essere eccezionalmente concessi solo fuori zona PGS e subordinati all'approvazione cantonale.

##### **2 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio**

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

##### **3 Impianti di infiltrazione**

**3.1** Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.

**3.2** Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e riutilizzato.

**3.3** Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Queste devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.

**3.4** Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

## Osservazioni

Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli.

Secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale (V. Art. 32+33 Ti)*

Norma in vigore	Proposta di modifica	Osservazioni
<p><b>Art. 42</b> <b><u>Intervento del Municipio</u></b></p> <p>1 Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere, per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.</p> <p>2 In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.</p>	<p><b>Art. 41</b> <b><u>Intervento del Municipio</u></b></p> <p>1 Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere, per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.</p> <p>2 In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.</p>	Nessuna modifica
<p><b>Art. 43</b> <b><u>Soppressione canalizzazioni ed impianti</u></b></p> <p>1 Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione del Comune.</p> <p>2 Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.</p> <p>3 La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato.</p> <p>4 Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico biologiche, vanno vuotate e, se possibile, riempite con materiale inerte idoneo.</p> <p>5 I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati.</p>	<p><b>Art. 42</b> <b><u>Soppressione canalizzazioni ed impianti</u></b></p> <p>1 Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione del Comune.</p> <p>2 Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.</p> <p>3 La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato.</p> <p>4 Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico biologiche, vanno vuotate e, se possibile, riempite con materiale inerte idoneo.</p> <p>5 I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati.</p> <p>6 Eventuali danni al sedime pubblico causati da allacciamenti privati, anche soppressi e/o in disuso, sono a carico del privato.</p>	Aggiunta par. 6.

Norma in vigore	Proposta di modifica	Osservazioni
<b>E. CONTRIBUTI E TASSE</b>	<b>E. CONTRIBUTI E TASSE</b>	
<b>Art. 44</b> <u>Contributo alla costruzione dell'opera</u>	<b>Art. 43</b> <u>Contributi di costruzione</u>	Modifica della formulazione, della terminologia e aggiunta di maggiori dettagli secondo l'aggiornato <i>Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 34 Ti)</i>
I contributi dei privati saranno prelevati a' sensi degli art.li 96 e segg. LALIA e relativo decreto esecutivo 3 febbraio 1977.	Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.	
<b>Art. 45</b> <u>Opere di allacciamento</u>	<b>Art. 44</b> <u>Opere di allacciamento</u>	Nessuna modifica
1 L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario. Le opere in sede stradale per allacciare alla canalizzazione comunale gli scarichi di uno stabile saranno eseguite direttamente dal Comune o per tramite di imprese da esso designate o autorizzate, ritenuto che la relativa spesa è integralmente a carico del proprietario interessato.	L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario. Le opere in sede stradale per allacciare alla canalizzazione comunale gli scarichi di uno stabile saranno eseguite direttamente dal Comune o per tramite di imprese da esso designate o autorizzate, ritenuto che la relativa spesa è integralmente a carico del proprietario interessato.	
<b>Art. 46</b> <u>Tassa di allacciamento</u>	<b>Art. 45</b> <u>Tassa di allacciamento</u>	Modifica del sistema di tassazione
Al momento dell'allacciamento è esigibile una tassa di allacciamento da fr. 10.- a fr. 500.- in base all'art. 109 LALIA.	1 Al momento della richiesta della prova di collaudo per l'allacciamento alla pubblica canalizzazione o per l'immissione delle acque di scarico in un ricettore naturale, è esigibile una tassa amministrativa variabile secondo la seguente tabella: - case monofamiliari o bifamiliari fr. 400.-- - case d'appartamento, fino a 5 app. fr. 800.— - case d'appartamento, da 6 a 10 app. fr. 1'500.— - case d'appartamento, da 11 a 25 app. fr. 2'500.— - case d'appartamento, oltre i 26 app. fr. 5'000.— - capannoni industriali fino a 5000 mc di volume fr. 2'000.-- - capannoni industriali oltre i 5000 mc di volume fr. 3'000.—	

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

### Art. 47

#### Tassa d'uso

1 Per la copertura dei costi di esercizio degli impianti di depurazione delle canalizzazioni, il Comune preleva in applicazione all'art. 110 LALIA una tassa annuale in base ai m3 d'acqua utilizzati.

2 Il costo del mc d'acqua è calcolato sulla base di un preventivo delle spese di esercizio, ritenuto un importo compreso tra un minimo di fr. 0,70 e un massimo di fr. 1,50. L'importo è stabilito dal Municipio tramite ordinanza.

3 Nel preventivo delle spese d'esercizio è incluso l'ammortamento applicato dal Comune sugli impianti e sulle opere comunali di canalizzazione. E' pure inclusa una quota di accantonamento per la manutenzione straordinaria fino a un massimo del 2 % del costo a carico del Comune per l'esecuzione delle proprie opere, ritenuto un importo minimo di fr. 600'000.--  
La quota dell'accantonamento è annualmente devoluta ad un apposito fondo di rinnovamento.

2 La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare dei diritti reali limitati.

3 La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

### Art. 46

#### Tassa d'uso

1 L'esercizio e la manutenzione delle canalizzazioni comunali e degli impianti di depurazione, compresi gli accantonamenti per la manutenzione straordinaria, è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente conformemente all'art. 110 LALIA. Questa tassa è parificata a sentenza esecutiva ai sensi degli articoli 80 Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento e 58 Legge cantonale di attuazione della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

2 La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

3 La tassa è stabilita sulla base dei mc d'acqua consumata, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 1.50 per mc, secondo i conteggi di consumo rilevati dall'Azienda Acqua Potabile. Quando il consumo d'acqua non è definibile, dallo 0.05 allo 0.15 % del valore di stima aggiornato dell'elemento allacciato alla canalizzazione.

4 Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).

5 La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati. Eventuali cambiamenti devono essere annunciati, per iscritto, dal venditore o dal titolare di diritti reali limitati specificando la data della mutazione; sino al momento della notifica, il vecchio e il nuovo titolare rispondono solidalmente per le tasse arretrate. Debitore di questa tassa è in ogni caso il proprietario del fondo.

Sistema di tassazione attualizzato e ottimizzato.

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

**6** Il consumo dell'acqua è riferito all'anno precedente, eccetto i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avverrà "pro-rata temporis" a decorrere dall'abitabilità o dall'agibilità sulla base del primo consumo accertato

**7** Quando vi sia manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i punti che precedono e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la stessa.

**8** Nel preventivo delle spese d'esercizio è incluso l'ammortamento applicato dal Comune sugli impianti e sulle opere comunali di canalizzazione. E' pure inclusa una quota di accantonamento per la manutenzione straordinaria fino a un massimo del 2 % del costo a carico del Comune per l'esecuzione delle proprie opere, ritenuto un importo minimo di fr. 600'000.--  
La quota dell'accantonamento è annualmente devoluta ad un apposito fondo di rinnovamento.

**9** L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive anche le modalità d'incasso.

### **Art. 46 bis**

#### **Tassa d'uso per acque industriali e artigianali**

**1** Le acque di tipo industriale e artigianale sono tassate con una quota corrispondente al carico derivato dall'attività.

La tassa è applicata se:

- Il numero di abitanti equivalenti ponderati che l'industria immette (AEi) è superiore a 300 (definizione secondo le direttive VSA).

La tassa per acque di tipo industriale e artigianale è calcolata dal consorzio depurazione acque del Locarnese (CDV) che è l'ente preposto al trattamento delle acque.

La tassa concernente le immissioni è fatturata dal consorzio al comune il quale si occupa di riversare detta tassa all'industria.

**2** Per definire e disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, nonché il calcolo della quota di partecipazione ai costi del CDV dell'utente, il Comune, il CDL e l'utente con un carico inquinante pari o superiore a 300 AEi, stipulano una convenzione, previo preavviso da parte della SPAAS.

Nuovo articolo.

Aggiunta della tassa per acque industriali e artigianali.

## Norma in vigore

### Art. 48

#### Partecipazione del Comune

1 Il Comune partecipa ai costi di esercizio in base ai m3 d'acqua consumati negli stabili comunali.

2 Dal preventivo verrà inoltre dedotto l'importo del 10% per il deflusso delle acque meteoriche e pubbliche.

## Proposta di modifica

### Art. 47

#### Tassa di allacciamento provvisorio e tassa d'uso provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

1 L'immissione provvisoria di acque residuali provenienti da cantieri soggiace a permesso.

2 La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità di evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

3 Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica.  
Le acque di prosciugamento della falda freatica vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimesse nel sottosuolo.  
L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

4 Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

5 Le immissioni provvisorie sono soggette al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e di una tassa d'uso, stabilite in base all'entità dell'opera e tenendo conto del carico idraulico.

6 Il Comune partecipa ai costi di esercizio in base ai m3 d'acqua consumati negli stabili comunali.

7 L'ammontare della tassa d'allacciamento è stabilita dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 200.-- ed un massimo di fr. 1'000.--.

8 La tassa d'uso per l'immissione di acque luride è stabilita sulla base dei mc d'acqua consumata, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 1.50 per mc, secondo i conteggi di consumo rilevati dalla lettura dei contatori installati dall'Azienda Acqua Potabile.

9 La tassa d'uso per immissione di acque meteoriche, di falda o da pozzi captazione (pompaggio) è ritenuta un minimo di fr. 0.03 e un massimo di fr. 0.65 per mc, a dipendenza se le stesse vengono

## Osservazioni

Pto. 1 dell'art. 48 in vigore, ripreso in parte nella revisione dell'art. 48.

Pto. 2 dell'art. 48 in vigore annullato.

Modifica del sistema di tassazione.

Secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale (V. Art. 37 Ti)*

## Norma in vigore

## Proposta di modifica

## Osservazioni

immesse nella canalizzazione per acque chiare, nella canalizzazione per acque luride o in un sistema misto. L'ammontare della tassa d'suo è inoltre stabilita in funzione della lunghezza dei tratti di canalizzazione utilizzati.

**10** La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

### **Art. 48**

#### **Esecutività dei contributi e tasse**

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Testi dell'art. 49 in vigore, ripresi nella revisione dell'art. 47.  
Nuovo testo secondo l'aggiornato  
*Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 38 Ti)*

### **Art. 49**

#### **Stabili senza contatore**

**1** Per gli stabili privi di contatore la tassa è dovuta in base al presumibile consumo d'acqua, tenuto conto del consumo medio per unità abitativa.

**2** Il Municipio ha in ogni caso il diritto di installare a sue spese un contatore negli stabili che ne fossero privi.

### **Art. 50**

#### **Riduzione e aumento della tassa**

**1** Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata in base all'art. 47 e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio aumenta o diminuisce proporzionalmente la tassa annua.

**2** Una riduzione proporzionale può essere chiesta per consumo di acqua, che regolarmente e lecitamente non viene immessa nelle canalizzazioni in misura superiore al 50%.

**3** Un aumento proporzionale deve essere imposto per le aziende commerciali, artigianali e industriali, il cui grado di inquinamento delle acque è superiore a quello di una normale economia domestica.

### **Art. 49**

#### **Interessi di mora**

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.

Testi dell'art. 50 in vigore, ripresi nella revisione dell'art. 47.  
Nuovo testo secondo l'aggiornato  
*Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 39 Ti)*

Norma in vigore	Proposta di modifica	Osservazioni
<p><b>Art. 51</b> <b><u>Aggiornamento del preventivo</u></b></p> <p>1 Il Municipio è tenuto ad aggiornare periodicamente il preventivo.</p> <p>2 Le modifiche della quota di accantonamento e della percentuale a carico del Comune dovranno essere approvate dal Consiglio comunale.</p>	<p><b>F. NORME TRANSITORIE E FINALI</b></p> <p><b>Art. 50</b> <b><u>Contravvenzioni</u></b></p> <p>1 Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.</p> <p>2 L'ammontare massimo della multa è di fr. 10'000.--.</p> <p>3 Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.</p>	<p>Nuovo capitolo</p> <p>Testi dell'art. 51 in vigore, ripresi nella revisione dell'art. 47. Nuovo articolo concernente le contravvenzioni qui inserito secondo l'aggiornato <i>Regolamento tipo cantonale</i>. (V. vecchio art. 21 nostro regolamento abolito)</p>
<p><b>Art. 52</b> <b><u>Prelievo della tassa</u></b></p> <p>1 Il Municipio pubblica annualmente il costo del m3 di acqua, sulla scorta del preventivo di spesa e del previsto consumo di acqua.</p> <p>2 Trascorsi i termini di pubblicazione la tassa è immediatamente esigibile.</p> <p>3 La determinazione della tassa è eseguita sulla base del consumo di acqua dell'anno in corso. La tassa è prelevata in due rate semestrali posticipate contemporaneamente alla tassa d'abbonamento e di consumo dell'acqua potabile.</p> <p>4 Trascorsi 30 giorni dall'intimazione della tassa decorre automaticamente l'interesse di mora legale.</p> <p>5 La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo a' sensi dell'art. 80 LEF. Eventuali ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.</p>	<p><b>Art. 51</b> <b><u>Provvedimenti coattivi</u></b></p> <p>1 Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.</p> <p>2 Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.</p> <p>3 Per rimuovere un inquinamento esistente o incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.</p>	<p>Testi dell'art. 52 in vigore, ripresi nella revisione dell'art. 47. Nuovo articolo con rimandi legali Secondo l'aggiornato <i>Regolamento tipo cantonale (V. Art. 41 Ti)</i></p>
<p><b>Art. 52 bis</b> <b>Norme e direttive</b></p> <p>Per tutto quanto non contemplato nelle presenti</p>	<p>-</p>	<p>Articolo eliminato, ripreso dall'art. 56 Vedi anche l'<b>ALLEGATO: ELENCO ABBREVIAZIONI – BASI GIURIDICHE E DIRETTIVE</b></p>

## Norma in vigore

disposizioni, fanno stato in particolare la norma SIA 190, le direttive VSA - ASPEE e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

### **Art. 53**

#### **Entrata in vigore**

**1** Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in vigore in materia di canalizzazioni e fognature ed entra in vigore con il 1. gennaio 1979.

**2** La modifica degli articoli 21 e 47 entra in vigore il 1o gennaio 1993.

Approvato dal Consiglio comunale in data 11 gennaio 1979.

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 3818 del 2 maggio 1979.

1Ris. CC del 20.12.1982

App. Dipartimento dell'interno ris. no. 1938 dell'8.2.1983.

**1** Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.

**2** Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 6 marzo 1995.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 128-RE-3830 del 14 aprile 1995.

## Proposta di modifica

### **Art. 52**

#### **Eliminazione di impianti difettosi**

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Il Municipio può procedere d'ufficio all'eliminazione degli impianti difettosi, addebitando all'interessato la relativa spesa.

### **Art. 53**

#### **Notifica all'autorità cantonale competente**

Il Municipio notifica all'Autorità cantonale competente ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

## Osservazioni

Art. 53 in vigore abrogato, ripreso dall'art. 58.

Nuovo testo secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 42 Ti)*

Nuovo articolo secondo l'aggiornato *Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 43 Ti)*

**Norma in vigore****Proposta di modifica****Osservazioni****Art. 54****Contenzioso**

Contro le decisioni dei Servizi dell'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPamm. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Nuovo articolo secondo l'aggiornato  
*Regolamento tipo cantonale.*

**Art. 55****Eliminazione degli impianti singoli**

**1** Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride devono essere immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.

**2** Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.

**3** Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.

**4** I pozzi perdenti, il cui utilizzo è ritenuto conforme alle istruzioni cantonali per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi ed alla pertinente direttiva VSA, sono da mantenere regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

**5** Nel caso in cui l'allacciamento al collettore risultasse inutile (per esempio nel caso di demolizione della costruzione), esso deve essere integralmente eliminato. In particolare, l'innesto sul collettore deve essere sigillato e la tubazione su suolo pubblico eliminata o riempita con sistema adeguato approvato dai servizi tecnici. Le spese sono a carico del proprietario dell'allacciamento.

Nuovo articolo secondo l'aggiornato  
*Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 45 Ti)*

**Norma in vigore**

**Proposta di modifica**

**Osservazioni**

**Art. 56**

**Rimando**

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno in particolare stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592 000, e le pertinenti pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Nuovo articolo secondo l'aggiornato Regolamento tipo cantonale. Si sconsiglia di introdurre riferimenti ad altre direttive, ritenuto che le stesse possono essere applicate se sono definibili quale "dottrina e giurisprudenza più autorevoli" giusta l'art. 1 CCS. (V. Art. 46 Ti)

**Art. 57**

**Disposizioni abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento delle canalizzazioni del 1° gennaio 1979 e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con lo stesso.

Nuovo articolo secondo l'aggiornato Regolamento tipo cantonale (V. Art. 48 Ti)

**Art. 58**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Nuovo articolo secondo l'aggiornato Regolamento tipo cantonale. (V. Art. 47 Ti)

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del gg.mm.aaaa  
Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il gg.mm.aaa e il  
gg.mm.aaa  
Approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. xxx del  
gg.mm.aaaa

**Norma in vigore****Proposta di modifica****Osservazioni****ALLEGATO:  
ELENCO ABBREVIAZIONI – BASI GIURIDICHE E  
DIRETTIVE**

Nuovo allegato

**Elenco delle leggi e ordinanze federali**

LPAc Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991  
OPAc Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 novembre 1998  
LEF Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889  
CCS Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Stato 1° luglio 2014)

Si sconsiglia di introdurre riferimenti ad altre direttive, ritenuto che le stesse possono essere applicate se sono definibili quale “dottrina e giurisprudenza più autorevoli” giusta l’art. 1 CCS.

**Elenco delle leggi e regolamenti cantonali**

LALIA Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971  
DE Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977  
LE Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991  
RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992  
LPamm Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013  
LOC Legge organica comunale del 10 marzo 1987

**Norme, direttive e istruzioni**

SPAAS Istruzioni per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi (edizione febbraio 2013, disponibili all'indirizzo [www.ti.ch/acqua](http://www.ti.ch/acqua))  
VSA Direttiva per la manutenzione delle canalizzazioni (2007)  
Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2017)  
Norma SIA 431 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (1997)  
SN 592 000 Norma svizzera SN 592 000 (2012) della VSA (Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque, Zurigo) e APSLI (Associazione padronale svizzera lattonieri ed installatori, Zurigo)  
UFAFP Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004)

**Norma in vigore****Proposta di modifica****Osservazioni**

Istr-TI Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo  
allestimento (1998)  
Dir-TI Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle  
domande di costruzione (2000)

**Norma in vigore****Proposta di modifica****Osservazioni****INDICE****Denominazione Art.**

Acque di drenaggio 16  
Acque di rifiuto 6  
Aggiornamento del preventivo 51  
Allacciamento alla pubblica canalizzazione 10  
Applicazione 3  
Basi legali 2  
Canalizzazioni 37  
Canalizzazioni pubbliche e private 4  
Catasto degli impianti 20  
Condotta d'allacciamento 28  
Contributo alla costruzione dell'opera 44  
Controllo e collaudo degli impianti 19  
Diniego della licenza 17  
Divieto d'immissione 8  
Entrata in vigore 53  
Evacuazione 22  
Fondi non edificati 9  
Fosse di decantazione - fosse biologiche 39  
Immissione in un ricettore naturale 15  
Impianti meccanico-biologici 40  
Impianti privati 5  
Impianti speciali 34  
Intervento del Municipio 42  
Materiali 25  
Mulinelli sminuzzatori 18  
Multe, azione penale, azione civile 21  
Norme e direttive 52 bis  
Obbligo della licenza 11  
Obbligo di immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni 7  
Obbligo di manutenzione 35  
Opere di allacciamento 45  
Partecipazione del Comune 48  
Pendenze e diametri 24  
Permessi per immissioni provvisorie 14  
Pompe 31  
Posa 26

**INDICE****Denominazione Art.**

Acque di drenaggio 16  
Acque di scarico 6  
Acque di scarico di tipo industriale e artigianale 6 bis  
Allacciamento alla pubblica canalizzazione 10  
Applicazione 3  
Basi legali 2  
Canalizzazioni 36  
Contravvenzioni 50  
Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali (e dell'impianto di depurazione delle acque) 4  
Catasto delle canalizzazioni e degli impianti 20  
Condotta d'allacciamento 27  
Contenzioso 54  
Contributi di costruzione 43  
Controllo e collaudo delle canalizzazioni e degli impianti 19  
Diniego della licenza 17  
Disposizioni abrogative 57  
Divieto d'immissione 8  
Domanda 11  
Eliminazione di impianti difettosi 52  
Eliminazione degli impianti singoli 55  
Entrata in vigore 58  
Esecutività dei contributi e tasse 48  
Fondi non edificati 9  
Fosse di chiarificazione e biologiche 38  
Immissione in un ricettore naturale 15  
Impianti di depurazione meccanico-biologici 39  
Impianti di pretrattamento 37  
Impianti privati e impianti comuni 5  
Impianti speciali 33  
Interessi di mora 49  
Intervento del Municipio 41  
Materiali 24  
Mulinelli sminuzzatori 18  
Notifica all'autorità cantonale competente 53  
Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica 7

Aggiornato con proposta di modifica

## Norma in vigore

Pozzetti 29  
Pozzetti: esecuzione 30  
Pozzi perdenti 41  
Prelievo della tassa 52  
Prove di tenuta 36  
Requisiti dei piani 12  
Riduzione e aumento della tassa 50  
Riempimento dei fossi 27  
Rigurgito 32  
Scopo 1  
Separatori olii e grassi 38  
Soppressione canalizzazioni ed impianti 43  
Stabili senza contatore 49  
Tassa di allacciamento 46  
Tassa d'uso 47  
Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica 13  
Tracciato 23  
Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile 33  
\* \* \*

## Proposta di modifica

Obbligo di manutenzione 34  
Opere di allacciamento 44  
Pendenze e diametri 23  
Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri 14  
Pompe 30  
Posa 25  
Pozzetti 28  
Pozzetti d'accesso 29  
Pozzi perdenti –Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio – Impianti di infiltrazione 40  
Prove di tenuta 35  
Provvedimenti coattivi 51  
Requisiti dei piani 12  
Riempimento dei fossi 26  
Rimando 56  
Rigurgito 31  
Scopo 1  
Smaltimento delle acque di scarico 21  
Soppressione canalizzazioni ed impianti 42  
Tassa di allacciamento 45  
Tassa di allacciamento provvisorio – Immissioni di acque provenienti dai cantieri 47  
Tassa d'uso 46  
Tassa d'uso per acque industriali e artigianali 46bis  
Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica 13  
Tracciato 22  
Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile 32  
\* \* \*  
Allegato: Elenco abbreviazioni – Basi giuridiche e direttive

## Osservazioni